



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 250 Settoriale del 02/08/2022

Numero 436 Reg. Generale del 02/08/2022

OGGETTO: ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS 25 MARZO 2001. PRESA D'ATTO CONCESSIONE IN FAVORE DI 4 BENEFICIARIE. ANNO 2022

L'anno 2022 il giorno 2 del mese di AGOSTO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

l'art 74 il D.lgs. 25 marzo 2001, n. 151, (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448) che prevede misure a sostegno delle donne residenti cittadine italiane o comunitarie, in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo di maternità;

il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21.12.2000, n. 452 e ss. mm. con cui è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, che disciplina modalità e termini di presentazione delle domande e del pagamento degli assegni da parte dell'INPS;

il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ed in particolare l'art. 13 che ha previsto una revisione delle soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E.;

Dato atto che la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie, approvati dal medesimo Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

Rilevato, altresì, che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadina italiane o paese Unione Europea;
- Cittadina titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Cittadina familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadina rifugiata politica (permesso di soggiorno per asilo politico), familiari e superstiti;
- Cittadina apolide, familiari/superstiti di apolide;
- Cittadina titolare della protezione sussidiaria;
- Cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- Cittadina/lavoratrice con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euro-mediterranei;

Preso atto che le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla

normativa;

Considerato:

che con comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022, è stato reso noto che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi, per l'anno 2022, alle prestazioni di cui all'art. 65, co. 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (abrogato dall'art. 10 del D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022) e all'art. 74 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è pari all'1,9%;

- che con la circolare INPS n. 27 del 18.2.2022 l'Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito relativi all'Assegno per il Nucleo Familiare (che, in ragione dell'abrogazione dell'art. 65, co. 4, della L. n. 448/1998 di cui si è detto più sopra, sarà riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio) e all'Assegno di maternità;

che, in particolare, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a € 354,73 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 1.773,65;

- che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel medesimo periodo, è pari a € 17.747,58;

Viste le istanze finalizzate alla concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, acquisite rispettivamente ai prot.lli gen.li nn. 7134/2022, 8214/2022, 8815/2022, 9281/2022;

Dato atto che in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), l'assegno può essere richiesto dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;

Atteso che, a seguito di regolare istruttoria, dette istanze - i cui dati identificativi sono reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e qui omessi nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - per sussistenza e permanenza dei requisiti prescritti dalle normative di riferimento sono accoglibili;

Preso atto che le richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, hanno dichiarato di non essere beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento e di non aver già richiesto l'assegno di maternità di cui trattasi;

Precisato che l'ufficio scrivente, per ciascuna richiesta, con l'ausilio di un software specifico dell'INPS denominato "calcolo del diritto", ha determinato il valore del contributo da erogare quantificato in € 1773,65 (misura "intera");

DETERMINA

1. Dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. Di concedere alle istanti aventi diritto, indicate e generalizzate nei documenti agli atti dell'Ufficio dei Servizi Sociali che restano segretati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, l'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs. 25 marzo 2001, n. 151, nella misura mensile di € 354,73 per cinque mensilità e quindi complessivi € 1.773,65.

3, Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso all'INPS per i conseguenti adempimenti di competenza con le modalità prescritte dal D.M. n. 306/1999.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del

bilancio comunale.

5. Di provvedere alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate, qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dal richiedente.

6. Di dare atto altresì che la presente determinazione verrà pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Veglie , ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, Sottosezione *“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”* - *“Atti di concessione”*.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 803

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 02/08/2022 al 17/08/2022
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.